



Fisco – Report 03/17

Il nuovo regime per cassa delle imprese minori

A cura di Antonio Sanges

Aprile 2017

Il nuovo regime per cassa delle imprese minori di cui alla Legge n°232/16 rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; (non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all'amministrazione finanziaria).

Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i contribuenti forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione.

L'uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell'art.18 del DPR n.600 del 1973, ovvero esercitando l'apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Nel nuovo regime di contabilità semplificata il criterio di cassa e quello di competenza, si contendono diverse componenti reddituali, esse infatti rilevano in base ai criteri che a volte ricaviamo quelli di cui all'art.66 del DPR 917/86 ed in altre quelli specifici dettati da altre norme.

➤ **Quando viene applicato il nuovo regime per cassa:**

Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell'anno precedente non hanno superato 400 mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700 mila euro, se svolgono altre attività.

➤ **Regime per cassa: determinazione reddito imponibile**

Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso.

Continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal Testo unico ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze, interessi di mora.

➤ **Regime per cassa: il valore delle rimanenze finali:**

Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

➤ **Irap e criterio di cassa:**

Per le imprese minori, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell'imposta sul reddito.

➤ **La scelta degli obblighi contabili:**

Ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere:

- 1. Istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti,*
- 2. Utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni;*
- 3. Utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo un specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.*

Nelle ipotesi 1 e 2 le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa.

 **La Circolare Agenzia delle Entrate n°11 del 13 Aprile 2017**

La Circolare Agenzia delle Entrate n°11 del 13 aprile 2017 ha dato indicazioni sul nuovo regime di cassa, evidenziando le criticità del valore delle perdite d'esercizio che può generarsi per effetto della cancellazione del valore delle rimanenze di magazzino.

In particolare, la Circolare in esame può essere sintetizzata come segue:

- soggetti interessati - modalità di determinazione del reddito (distinguendo le componenti che concorrono alla sua formazione in base al criterio di cassa o di competenza) - regole per il cambio di regime - disposizione per evitare salti o duplicazioni d'imposta - gestione rimanenze - modalità di determinazione della base imponibile IRAP - nuovi adempimenti contabili - registro degli incassi e dei pagamenti - soggetti esonerati dall'emissione della fattura - registri IVA integrati - regimi speciali - opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti - entrata ed uscita dal regime di cassa per le imprese minori - opzioni precedentemente espresse.

➤ **Le slides che seguono analizzano e raccordano tutte le novità contenute nella Legge 232/16 in tema di nuovo regime per cassa dell'impresе minori.**

Fisco – Report 03/17

Il "nuovo" regime di cassa per imprese minori

- Legge n°232/16**
- Art.18 DPR 600/73**
- Art.66 DPR 917/86**

Fisco – Report 03/17

- Novità* → A partire dai redditi del 2017 cambia la determinazione del reddito d'impresa per le imprese minori in regime di "contabilità semplificata".
- Imprenditori individuali e società di persone passeranno dal criterio di competenza al "criterio di cassa".
- È però possibile optare per il cosiddetto "criterio delle registrazioni", così come si può optare per il "regime di contabilità ordinaria".

Fisco – Report 03/17

- Le imprese di servizi con ricavi non superiori a 400 mila euro o a 700 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività,

Soggetti passivi



- Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente

Fisco – Report 03/17

Soggetti passivi



- I contribuenti potenzialmente interessati sono oltre due milioni, di cui circa 439 mila società di persone, tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e un milione e 760 mila imprenditori individuali,
- Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria naturale.

Fisco – Report 03/17

- Dal 2017 le imprese determineranno il reddito in base al "criterio di cassa", cioè al criterio tipico dei professionisti;

Procedure



- In alternativa, le imprese potranno scegliere, con un vincolo almeno triennale, di determinare il reddito d'impresa sulla base delle registrazioni fatte nell'anno, cosiddetto "criterio delle registrazioni".

Fisco – Report 03/17

- Le stesse regole valgono per la determinazione della base imponibile IRAP;

Procedure →

- Le imprese possono anche optare per il regime di contabilità ordinaria;

- L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi

Fisco – Report 03/17


1) Ricavi speciali:

- per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
- per le cessioni di generi di monopoli, valori bollati postali, marche assicurative e valori simili, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Casi particolari 

Fisco – Report 03/17

Alla data del 31/12/2016 i contribuenti assoggettano il loro reddito imponibile alle imposte sul reddito, IRPEF O IRES, formato secondo criteri diversi:

 i professionisti formeranno il loro reddito imponibile secondo il criterio di cassa, calcolando il reddito dato da,

componenti positivi – componenti negativi

Sulla base dei rispettivi incassi e pagamenti

Fisco – Report 03/17

Alla data del 31 dicembre 2016



Gli altri contribuenti formeranno il loro reddito imponibile secondo il criterio di competenza, calcolando il reddito dato da:

Componenti positivi – componenti negativi

Sulla base del momento di insorgenza di componente positivo/negativo di reddito.

Il calcolo del reddito imponibile con il principio di cassa

(ricavi + proventi percepiti) – (spese sostenute)

+

Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore

+

Proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa

+

Plusvalenze e sopravvenienze attive

+

Minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti e accantonamenti (es. quote TFR)

=

Reddito imponibile

Dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell'esercizio precedente.

Fisco – Report 03/17

Il che comporta



Il problema delle rimanenze finali del 2016

Il comma 18 dell'art.1 Legge di Bilancio, dispone infatti , che dal reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) viene sottratto l'importo delle rimanenze finali imputate al reddito d'esercizio precedente (2016).

Nella pratica:

Nell'anno 2017 il reddito verrà determinato mediante una riduzione di un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio 2016, anno di ultima applicazione del criterio di competenza.

In questo modo, molti contribuenti potrebbero trovarsi a sorpresa un anno 2017 in perdita, non potendo contare sul magazzino finale.

Fisco – Report 03/17

Esempio1 :

 Situazione contabile dal 1/1/2016 al 31/12/2016

<i>COSTI</i>		<i>RICAVI</i>	
Merci/acquisti	15.000,00	prestazioni di servizi	32.500,00
Spese per servizi	2.500,00	rimanenze finali	9,550,00
Rimanenze iniziali	8.500,00		
	26.000,00		42.050,00
<i>Utile</i>	16.050,00		

Fisco – Report 03/17

Situazione contabile dal 1/1/2017 al 31/12/2017

COSTI

Merci/acquisti	14.800,00
Spese per servizi	2.770,00
Rimanenze iniziali	0,00
	<u>17.570,00</u>

RICAVI

prestazioni di servizi	34.500,00
rimanenze finali	0,00
	<u>34.500,00</u>

Utile 16.930,00+

rimanenze finali 2016	9.550,00-
<u>Reddito imponibile</u>	<u>7.380,00</u>

Fisco – Report 03/17



Come si evince dall'esempio, il reddito 2017 a causa della riduzione operata dalle rimanenze finali 2016 è nettamente inferiore rispetto a quello del 2016.

Situazione diametralmente opposta si verifica se "il contribuente" versa nella seguente condizione.

Fisco – Report 03/17

Situazione contabile dal 1/1/2016 al 31/12/2016 (esempio.2)

COSTI

Merchi/acquisti	7.890,00
Spese per servizi	2.500,00
Rimanenze iniziali	8.500,00
	<hr/>
	18.890,00

RICAVI

prestazioni di servizi	18.500,00
rimanenze finali	12.500,00
	<hr/>
	31.050,00

Utile 12.160,00

Fisco – Report 03/17

Situazione contabile dal 1/1/2017 al 31/12/2017

COSTI

Merci/acquisti	6.810,00
Spese per servizi	2.330,00
Rimanenze iniziali	0,00

9.140,00

Utile 11.360,00+

rimanenze finali 2016 12.550,00-

Reddito imponibile -1.190,00

RICAVI

prestazioni di servizi	20.500,00
rimanenze finali	0,00

20.500,00

Fisco – Report 03/17

I registri da adottare saranno i seguenti:

- Registro IVA vendite;
- Registro IVA acquisti;
- Registro cronologico (in mancanza di questo si presume che l'incasso e pagamento siano avvenuti nella data di registrazione sui registri IVA);